Comune di Castelnuovo del Garda

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 09.03.2012

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	5
Articolo 2	Istituzione dell'imposta	5
Articolo 3	Presupposto dell'imposta	5
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	6
Articolo 5	Esenzioni	6
Articolo 6	Misura dell'imposta	7
Articolo 7	Finalità dell’imposta	7
Articolo 8	Obblighi di dichiarazione	8
Articolo 9	Versamenti	9
Articolo 10	Disposizioni in tema di accertamento	9
Articolo 11	Sanzioni	10
Articolo 12	Riscossione coattiva	10
Articolo 13	Rimborsi	11
Articolo 14	Pubblicazione	11
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali	12
➢	Allegato 1	13

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011. II relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. II presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.
3. L'imposta di soggiorno si applica per un periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 3
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dal Decreto Legislativo 23/05/2011 n. 79 e dalla legge regionale 04/11/2002 n. 33 in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.

Articolo 4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

   a) i minori fino al 12° anno compreso;

   b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi;

   c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi, per un massimo di due persone per paziente;

   d) i portatori di handicap, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

   e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

   f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, regionale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

   g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

   h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

   i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

2. L'esenzione di cui ai punti b), e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. Si considera inoltre esente il protrarsi del soggiorno oltre il 5° giorno.

Articolo 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo entro il limite di cui all'Art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011.
2. A decorrere dall'anno 2013 le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.
3. Eventuali modifiche alla tariffa avranno decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello di adozione.

Articolo 7
Finalità dell'imposta

1. II gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche oltre che ad almeno uno dei seguenti interventi:
   a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79;
   b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

c) interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;

d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;

e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e/o gli Enti Locali;

f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;

g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei relativi servizi pubblici.

h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, verrà allegata al conto consuntivo una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati.

Articolo 8
Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castelnuovo del Garda sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Castelnuovo del Garda in più lingue.

2. II gestore della struttura ricettiva trasmette al Settore Tributi del Comune di Castelnuovo del Garda, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, un tabulato analitico informatico, fornito dal Comune, riassuntivo delle presenze e depurato delle eventuali esenzioni. .

3. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa tramite l'apposito portale telematico predisposto dal Comune o inviata dalla casella di posta elettronica certificata del gestore alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Castelnuovo del Garda.

Articolo 9
Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Castelnuovo del Garda.
2. II gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, sul conto corrente postale intestato al Comune di Castelnuovo del Garda dedicato all'Imposta di Soggiorno.

Articolo 10
Disposizioni in tema di accertamento

1. II Comune effettua il controllo della puntuale applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'esecuzione del versamento nonché degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.
2. II controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
   a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
   b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 500,00= euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 100,00= euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 13
Rimborsi

1. II rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Castelnuovo del Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso delle somme versate e non dovute dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro undici.

Articolo 14
Pubblicazione

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. II presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato per esteso sul sito informatico del Comune di Castelnuovo del Garda.

Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 Gennaio 2012.
2. Per particolari esigenze tecniche e per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'articolo 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.
4. Per l'anno 2012 le misure dell'imposta sono stabilite dall'Allegato 1.

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

TEL. 045 6459920
FAX 045 6459921
PEC:castelnuovodg@legalmail.it

P.IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

Allegato 1

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2012

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 2,00
QUATTRO STELLE	€ 1,20
TRE STELLE	€ 0,80
DUE STELLE	€ 0,50
UNA STELLA	€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	€ 0,50
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	€ 0,50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	€ 0,50
ATTIVITA' RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE — BED & BREAKFAST	€ 0,50
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	€ 0,50
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	€ 0,50
FORESTERIE PER TURISTI	€ 0,50
CASE PER FERIE	€ 0,50
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITA' RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTU', CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI superiori a 3 Stelle	€ 0,80
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI fino a 3 Stelle	€ 0,50

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA AGRITURISTICHE	€ 0,50